COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

74.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 APRILE 1976

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LA LOGGIA**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Aumento del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia di cui alla legge 18 dicembre 1955, n. 908 (4250) 830

PRESIDENTE 830, 831
BUZZONI 831
MAROCCO, *Relatore* 830, 831, 833
MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 831
SPINELLI 834
VESPIGNANI 831, 833

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Verifica e riscontro di bollette vincenti del lotto (4257) 835

PRESIDENTE 835
CERAMI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 835
SGARLATA, *Relatore* 835

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Concessione di un contributo straordinario all'Istituto sperimentale per il tabacco (3418) 835

PRESIDENTE 835, 836
SPINELLI, *Relatore* 836

PAG.

Disegno e proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza (4305);

COTECCHIA ed altri: Provvedimenti perequativi per i pensionati dello Stato (2747);

TANTALO: Provvedimenti perequativi per le pensioni militari e civili a carico dello Stato (2750);

ROBERTI ed altri: Attribuzione di un assegno integrativo al personale dello Stato collocato a riposo (2881);

QUILLERI e ALESI: Estensione ai pensionati civili e militari dello Stato dell'assegno perequativo ed ai funzionari e militari dei corpi di polizia collocati a riposo anteriormente al 30 giugno 1973 dell'aliquota pensionabile dell'indennità mensile di istituto nella misura stabilita dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 628 (2985);

IOZZELLI: Estensione dell'assegno perequativo ai pensionati dello Stato e modifiche al trattamento di quiescenza (3036);

PAG.

BUBBICO e de MEO: Norme per il trattamento pensionistico del personale delle forze armate e delle forze di polizia in quiescenza anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 27 ottobre 1973, n. 628 (3052);

CANESTRARI ed altri: Corresponsione di un assegno perequativo o indennità, valutabile ai fini della pensione, al personale delle amministrazioni dello Stato, dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, della azienda di Stato per i servizi telefonici, dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione dei monopoli dello Stato (3438);

SERVADEI ed altri: Modifica all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente norme sul trattamento di quiescenza di dipendenti civili e militari dello Stato (4302) 836

PRESIDENTE . . . 836, 837, 838, 839, 840, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860

COCCO MARIA 842

MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 838, 840, 842, 844, 845, 850, 852, 860, 864

NICCOLAI CESARINO 837, 840, 842, 843, 846, 847, 856, 857

PERDONÀ, *Relatore* 837, 840, 841, 842, 845, 846, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 860

RENDE 845, 858

SPINELLI 838, 840, 842, 843, 844, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 856, 860

TERRAROLI 841, 842, 852, 855, 856, 858

VESPIGNANI 852

Votazione segreta:

PRESIDENTE 864

La seduta comincia alle 10,45.

CESARONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Aumento del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia di cui alla legge 18 dicembre 1955, n. 908 (4250).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia di cui alla legge 18 dicembre 1955, n. 908 ».

L'onorevole Marocco ha facoltà di svolgere la relazione.

MAROCCO, *Relatore*. Mi limito a richiamare quanto detto nella relazione svolta in sede referente.

Preannuncio la presentazione di alcuni emendamenti all'articolo 2 e di alcuni articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

È autorizzato l'ulteriore conferimento della somma di 90 miliardi di lire a favore del Fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e nella provincia di Gorizia, di cui all'articolo 1 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni ed integrazioni, ripartita nelle seguenti quattro annualità: lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi 1976 e 1977 e lire 20 miliardi per ciascuno degli esercizi 1978 e 1979.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

È autorizzato l'ulteriore conferimento della somma di 100 miliardi di lire a favore del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e nella provincia di Gorizia, di cui all'articolo 1 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni ed integrazioni, ripartita in quattro annualità di lire 25 miliardi a decorrere dall'esercizio 1976.

Su questo emendamento la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

MAROCCO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 1-*bis*.

« In via eccezionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia costituito con legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato a concedere, entro il limite complessivo di lire 10 miliardi, alle imprese che hanno realizzato iniizative industriali con il concorso di finanziamenti concessi per un importo inferiore al 60 per cento della relativa spesa ai sensi delle richiamate leggi e che siano in corso di ammortamento all'epoca dell'entrata in vigore della presente legge, ulteriori finanziamenti per la formazione di scorte, di materie prime, di semi-lavorati e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche ed alla natura della produzione.

I finanziamenti di cui al precedente comma, di durata non eccedente i 5 anni, non possono superare, fermo il limite di cui all'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 562, la misura del 40 per cento della spesa necessaria per le scorte e possono essere concessi a condizione che l'impresa richiedente risulti in attività ininterrottamente dall'avvio produttivo, non si trovi in stato di liquidazione e non abbia in corso procedimenti concorsuali ».

MAROCCO, *Relatore*. Sono favorevole all'articolo aggiuntivo del Governo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

La somma conferita ai sensi dell'articolo precedente dovrà costituire, nell'ambito del Fondo di rotazione, una gestione separata, sia per l'erogazione che per i rientri dei mutui da concedere a valere sulle disponibilità del nuovo conferimento.

Le somme affluite alla gestione separata di cui al comma precedente per quote di ammortamento per capitale ed interesse nonché per recuperi ed estinzione anticipata dei mutui, potranno essere destinate, fino a concorrenza del 50 per cento, a promuovere iniziative economiche in tutto il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia con le modalità e le prescrizioni della legge 23 gennaio 1970, n. 8.

Il relatore onorevole Marocco ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere dopo il primo comma il seguente:

« Le somme di cui al precedente comma dovranno essere prioritariamente destinate ad iniziative da realizzarsi da piccole e medie imprese anche a carattere artigianale ».

MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il relatore onorevole Marocco ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere al secondo comma dopo la parola: « interesse », *le altre*: « e di interessi di qualsiasi natura ».

VESPIGNANI. Ci troviamo di fronte a due ipotesi, data la natura dei prestiti. C'è l'ipotesi del pagamento di una quota di ammortamento, che è comprensiva di capitale e interesse. C'è poi l'ipotesi del pagamento del solo interesse, poiché l'ammortamento comincia dall'anno successivo all'erogazione del mutuo. Questi mutui vengono anche concessi con una quota interessi solo per i primi cinque anni, dopo i quali decorre la quota di ammortamento, che è comprensiva anche del capitale.

Bignorebbe dire: « e per altri interessi di qualsiasi natura ».

BUZZONI. Sul piano tecnico è pleonastico. L'importante è che siano distinti gli interessi relativi all'ammortamento del mutuo da quelli relativi a forme transitorie di finanziamento, che di solito vengono effettuate prima che il mutuo venga ammortizzato.

MAROCCO, *Relatore*. L'emendamento che ho presentato riguarda gli interessi di

preammortamento, quindi accolgo il suggerimento dei colleghi Vespignani e Buzzoni.

PRESIDENTE. L'emendamento del relatore risulta pertanto così formulato:

Aggiungere al secondo comma dopo la parola: « interesse », *le altre*: « , per altri interessi di qualsiasi natura, ».

MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il relatore onorevole Marocco ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere al secondo comma le parole: « fino a concorrenza del cinquanta per cento ».

MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento testè letto.

(*È approvato*).

L'articolo 2 risulta del seguente tenore:

ART. 2.

La somma conferita ai sensi dell'articolo precedente dovrà costituire, nell'ambito del Fondo di rotazione, una gestione separata, sia per l'erogazione che per i rientri dei mutui da concedere a valere sulle disponibilità del nuovo conferimento.

Le somme di cui al precedente comma dovranno essere prioritariamente destinate ad iniziative da realizzarsi da piccole e medie imprese anche a carattere artigianale.

Le somme affluite alla gestione separata di cui al primo comma per quote di ammortamento, per capitale ed interesse, per altri interessi di qualsiasi natura, nonché per recuperi ed estinzione anticipata dei mutui, potranno essere destinate a promuovere iniziative economiche in tutto il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia con le modalità e le prescrizioni della legge 23 gennaio 1970, n. 8.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il relatore, onorevole Marocco, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 2-*bis*.

« Sui finanziamenti previsti dall'articolo 2 della presente legge è richiesto, per importi superiori a 3 miliardi di lire, il parere della regione Friuli-Venezia Giulia circa la conformità delle iniziative ai programmi di sviluppo economico della regione stessa. Tale parere costituisce condizione di ammissibilità al finanziamento ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il relatore, onorevole Marocco, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 2-*ter*.

L'articolo 6 della legge 23 gennaio 1970. n. 8, è sostituito dal seguente:

« Il comitato di gestione del fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 1955. n. 908, è integrato con tre membri designati dal Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, di cui uno in rappresentanza delle minoranze.

Il comitato di gestione è tenuto a trasmettere alla regione una relazione annuale sull'attività del fondo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 3.

All'onere di lire 25 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1976 si farà fronte con riduzione per corrispondente importo del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

(*È approvato*).

VESPIGNANI. Il gruppo comunista voterà a favore del disegno di legge in discussione che risponde all'esigenza di provvedere al tempestivo rifinanziamento del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia ed il cui testo è stato positivamente emendato dalla Commissione.

La Commissione finanze e tesoro ha infatti apportato al provvedimento tre importanti modifiche: la prima riguarda la destinazione prioritaria delle somme stanziate; la seconda introduce un criterio di valutazione che permetterà di effettuare le scelte relative alla politica degli investimenti ed allo sviluppo industriale conferendo il necessario peso al programma economico della regione Friuli-Venezia Giulia; la terza prevede che il comitato di gestione del fondo è tenuto a trasmettere alla regione una relazione annuale sull'attività del fondo stesso, assicurando un continuo collegamento tra gli organi direttivi regionali ed il comitato di gestione.

Ci auguriamo che gli interventi previsti dal disegno di legge in discussione possano contribuire ad incentivare lo sviluppo armonico dell'industria nella regione Friuli-Venezia Giulia e che l'iniziativa della regione, giustamente valorizzata dal provvedimento, possa svilupparsi non soltanto in favore delle popolazioni delle province di Trieste e Gorizia, ma anche nell'interesse generale del paese.

MAROCCO, *Relatore*. A conclusione dell'*iter* del disegno di legge in discussione, riguardante l'aumento del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia, sento l'obbligo di ringraziare tutti i colleghi che si sono impegnati perché si potesse giungere ad una sollecita approvazione del provvedimento e di esprimere un apprezzamento incondizionato al Governo per la sensibilità che ha dimostrato in questi ultimi anni nel dotare il fondo di mezzi adeguati alle esigenze che man mano emergevano.

Tale sensibilità è riconfermata dall'odierno provvedimento che consente la prosecuzione dell'attività del fondo in una dimensione più ampia e conforme alle mutate esigenze che si manifestano nelle province interessate, ove si potrà ora procedere ad un consolidamento e ad uno sviluppo ulteriore dell'economia locale, notoriamente soggetta più che altrove a crisi cicliche e più esposta di altre parti d'Italia ai fenomeni economici negativi data la collocazione geografica e la situazione politica del territorio, situazioni queste che trovano anche conferma nelle motivazioni che hanno dettato la necessità di redigere, allegato al trattato di Osimo, un protocollo relativo alla zona franca, nell'intento di contribuire allo sviluppo economico-industriale della città di Trieste e delle regioni di frontiera. Bene si inquadra dunque l'odierno provvedimento anche in vista di questa ipotizzata zona franca.

Va espressa ancora una considerazione positiva sul provvedimento perché consente di riutilizzare i previsti rientri delle somme a favore anche delle altre due province della regione Friuli-Venezia Giulia, in modo che tutto il territorio regionale possa usufruire di analoghi strumenti finanziari. Anche Udine e Pordenone necessitano di un tale strumento correttivo in quanto notoriamente la gran parte dei loro territori presenta caratteristiche di zona depressa, determinata, nella sua marginalità, dall'esistenza di fattori di segno negativo, quali le servitù militari, che appesantiscono la già debole struttura economico-sociale.

Questo provvedimento può incoraggiare investimenti che la denunciata marginalità certamente non favorisce, anche per i caratteri di provvisorietà dei confini tuttora condizionati dalla ratifica del trattato di Osimo ancora non intervenuta e che si auspica imminente.

Qualora questa regione di frontiera potesse usufruire anche di infrastrutture di collegamento adeguato ad un traffico internazionale – e qui corre l'obbligo di esprimere doglianze e preoccupazioni per il mancato finanziamento necessario al completamento viario Udine-Tarvisio – si potrebbe affermare, con ragione, che esistono i presupposti per realizzare un equilibrato sviluppo economico e sociale pari alle aspettative e ai meriti delle popolazioni che vi abitano.

Lo stanziamento dei 100 miliardi a favore del fondo è accompagnato da altre qualificanti normative, come quella che riconosce, sia pure in via eccezionale, data

la situazione economica e l'elevato costo del denaro, alle imprese che hanno realizzato iniziative industriali con il concorso di finanziamenti previsti dalla legge n. 908 del 1955, concessi per un importo inferiore al 60 per cento della spesa, e che siano in corso di ammortamento al momento dell'entrata in vigore della legge al nostro esame, ulteriori finanziamenti anche per la formazione delle scorte. Ciò costituirà una vera boccata di ossigeno per diverse imprese in difficoltà e la garanzia del mantenimento degli attuali livelli occupazionali.

È di notevole rilevanza anche il fatto che le somme conferite costituiranno, nell'ambito del fondo di rotazione, una gestione separata, sia per l'erogazione che per i rientri dei mutui da concedere con le disponibilità di questo conferimento.

Tali somme, affluite alla gestione separata con i rientri di quote di ammortamento per capitale e interessi, per altri interessi di qualsiasi natura, nonché per recuperi ed estinzione anticipata di mutui, saranno destinate a promuovere iniziative economiche in tutto il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia secondo i dettami della legge 23 gennaio 1970, n. 8.

Inoltre, come fino ad ora è stato fatto, anche se non previsto da precise norme, il fondo garantirà finanziamenti con preferenza alla piccola e media industria e ad imprese a carattere artigianale.

Incidentalmente si osserva che l'aumentata disponibilità incoraggerà di riflesso, secondo quanto previsto dall'articolo unico della legge 10 novembre 1970, n. 934, il finanziamento dell'attività edilizia a favore dei dipendenti di industrie, riuniti in libere cooperative, posto che i mutui possano essere concessi in tale settore fino al 75 per cento della spesa ammessa con durata massima di 35 anni, al tasso di interesse del 2,50 per cento annuo.

Perché gli organi responsabili della gestione del fondo possano con sempre maggiore incisività operare per lo sviluppo ed il rilancio economico è previsto che la regione Friuli-Venezia Giulia esprima il parere di conformità ai programmi di sviluppo economico della regione su iniziative che comportino finanziamenti per importi superiori ai tre miliardi.

Ancora un sempre più scrupoloso accertamento di tale conformità e di armonizzazione fra programmi regionali ed interventi finanziari sarà garantito, come prevede la legge, da tre membri designati dal consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, che andranno ad integrare il comitato di gestione del fondo.

Va messo in evidenza, a questo punto, lo sforzo fatto dal relatore e dai deputati della democrazia cristiana, fra i quali va citato l'onorevole Bressani, in sede di Comitato ristretto, tendente a contemperare le proposte formulate da tutti gli onorevoli deputati della Commissione per finalizzare gli investimenti in tutti i settori imprenditoriali.

Di ciò va tenuto conto, in particolar modo, trattandosi di fondi dello Stato, che gli organi competenti sono tenuti a gestire, favorendo, entro i limiti stabiliti dalle norme, il maggior numero di settori imprenditoriali possibile.

Si deve sottolineare che, in definitiva, gli emendamenti da me proposti - frutto di approfondite discussioni - hanno fatto sì che l'originario disegno di legge sia diventato uno strumento atto a sostenere tutti i settori imprenditoriali e soprattutto quelli più esposti a crisi cicliche ed economiche dell'intero territorio regionale.

Si auspica che nel fondo di rotazione tutti possano trovare ora un interlocutore sensibile che già nel passato ha dimostrato attenzione per tutti i delicati problemi emergenti.

È chiaro che questo provvedimento eleva la funzione del FRIE a strumento primario di intervento finanziario agevolato per il potenziamento ed il rafforzamento delle iniziative industriali ed economiche nell'ambito regionale.

È utile ribadire che di questo provvedimento beneficeranno le imprese medie, piccole ed artigianali anche nelle province di Udine e Pordenone, che sino ad oggi hanno trovato solo nel medio credito il mezzo per sopravvivere e garantire lavoro a migliaia di addetti.

Infine si rileva che la funzione del fondo di rotazione potrà compiutamente espletarsi se manterrà le caratteristiche di strumento agile, flessibile e non rigido e se sarà affiancato da tutte le forze politiche ed economiche che ne esalteranno l'opera promozionale.

SPINELLI. Il parere favorevole del gruppo socialista a questo provvedimento è motivato da due ragioni: in primo luogo dall'importanza del provvedimento stesso e quindi dello stanziamento a favore del Friuli-Venezia Giulia; il secondo motivo dipende dal modo in cui siamo arrivati alla definizione di questo provvedimento. Il

gruppo socialista, infatti, non aveva presentato emendamenti; in sede di Comitato ristretto si è adoperato, condividendo, fra l'altro, l'impostazione contenuta negli emendamenti del gruppo comunista, perché si raggiungesse un accordo unanime. Salutiamo perciò con soddisfazione l'unanime approvazione di questo provvedimento, anche perché la collaborazione fra le varie forze politiche ha portato, a nostro giudizio, ad un miglioramento del testo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Verifica e riscontro di bollette vincenti del lotto (4257).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Verifica e riscontro di bollette vincenti del lotto ».

L'onorevole Sgarlata ha facoltà di svolgere la relazione.

SGARLATA, *Relatore*. Con il regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, riguardante i servizi del lotto e il personale delle ricevitorie, è stato istituito un apposito « servizio », denominato « di verifica e riscontro », che ha il compito di accertare per ogni gestore di ricevitoria e per ogni periodo estrazionale la riscossione e il pagamento delle vincite.

Successivamente, con la legge 24 dicembre 1969, n. 10003, il limite di importo pagabile da parte delle ricevitorie, prima fissato in lire 25.000 per vincita, è stato elevato a lire 100.000.

Il servizio di verifica e riscontro è disimpegnato da personale della carriera esecutiva della intendenza di finanza e a suo capo è preposto un impiegato con le funzioni di delegato al servizio stesso.

Il sensibile aumento del gioco del lotto verificatosi in questi ultimi anni e soprattutto l'esodo volontario che ha indubbiamente reso carente il personale degli uffici, hanno reso estremamente difficoltoso il tempestivo espletamento delle procedure.

Per soddisfare tali esigenze il Governo ha presentato questo provvedimento che stabilisce che il Ministro delle finanze può autorizzare con proprio decreto l'intendente di finanza ad effettuare la verifica delle bollette vincenti del lotto, limitatamente ad alcune ricevitorie in numero non inferiore al 10 per cento di quelle esistenti. Questo comporta il pagamento immediato delle bollette vincenti e si evitano lungaggini burocratiche che danneggiano il servizio.

Per questi motivi invito la Commissione ad approvare il provvedimento.

PRESID)NTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

CERAMI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Raccomando alla Commissione l'approvazione rapida del disegno di legge che riveste un particolare carattere d'urgenza.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico:

ARTICOLO UNICO.

Il Ministro delle finanze, per esigenze di servizio, può con proprio decreto, autorizzare l'intendente di finanza ad effettuare le operazioni di accertamento delle bollette vincenti del lotto di cui al titolo X del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077 e successive modificazioni, comprese quelle non ancora effettuate alla data li entrata in vigore della presente legge, limitatamente ad alcune ricevitorie in numero non inferiore al 10 per cento da indicare nel decreto medesimo.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario all'Istituto sperimentale per il tabacco (3418).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario all'Istituto sperimentale per il tabacco ».

L'onorevole Spinelli ha facoltà di svolgere la relazione.

SPINELLI, *Relatore*. Con la legge 6 giugno 1973, n. 306, è stato soppresso l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi che dipendeva dal Ministero delle finanze ed istituito, in sua vece, l'Istituto sperimentale per il tabacco, dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che ha iniziato la propria gestione a decorrere dal 4 luglio 1973.

L'esercizio finanziario 1° gennaio-3luglio 1973 si è chiuso con un disavanzo di 465 milioni, dei quali 200 sono rappresentati da un mutuo che l'Istituto era stato autorizzato a contrarre con la Banca nazionale del lavoro per far fronte a spese oboligatorie durante il primo semestre; gli altri 265 milioni rappresentano oneri per liquidazioni e trattamento di quiescenza del personale dell'Istituto stesso.

Vorrei ricordare alla Commissione che con la liberalizzazione della coltivazione dei tabacchi introdotta dalla legge 27 gennaio 1971, n. 3, venne meno la principale fonte di finanziamento – costituita dai contributi delle ex concessioni speciali – per l'Istituto. Già nel 1971, quindi, il bilancio dell'Istituto presentava un disavanzo di 285 milioni che fu coperto con la concessione di un contributo straordinario con la legge 3 febbraio 1971, n. 247. Nel 1972 il disavanzo ammontò a lire 550 milioni e fu pertanto necessario un altro contributo, concesso con la legge 16 dicembre 1972, n. 774.

Il provvedimento oggi al nostro esame prevede la concessione di un contributo straordinario di 465 milioni di lire per far fronte al disavanzo della gestione del primo semestre 1973 e ne raccomando pertanto l'approvazione da parte della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento inteso ad aggiornare le coperture degli oneri:

« *All'articolo 2, primo e secondo comma, sostituire le parole* « finanziario 1975 » *con le parole* « finanziario 1976 ».

Questo emendamento sarà inviato per il parere alla V Commissione bilancio.

Il seguito della discussione del disegno di legge è quindi rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza (4305); e delle proposte di legge Cotecchia ed altri: Provvedimenti perequativi per i pensionati dello Stato (2747); Tantalo: Provvedimenti perequativi per le pensioni militari e civili a carico dello Stato (2750); Roberti ed altri: Attribuzione di un assegno integrativo al personale dello Stato collocato a riposo (2881); Quilleri e Alesi: Estensione ai pensionati civili e militari dello Stato dell'assegno perequativo ed ai funzionari e militari dei corpi di polizia collocati a riposo anteriormente al 30 giugno 1973 dell'aliquota pensionabile dell'indennità mensile di istituto nella misura stabilita dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 628 (2985); Iozzelli: Estensione dell'assegno perequativo ai pensionati dello Stato e modifiche al trattamento di quiescenza (3036); Bubbico e de Meo: Norme per il trattamento pensionistico del personale delle forze armate e delle forze di polizia in quiescenza anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 27 ottobre 1973, n. 628 (3052); Canestrari ed altri: Corresponsione di un assegno perequativo o indennità, valutabile ai fini della pensione, al personale delle amministrazio dello Stato, dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dell'azienda di Stato per i servizi telefonici, dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione dei monopoli dello Stato (3438); Servadei ed altri: Modifica all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente norme sul trattamento di quiescenza di dipendenti civili e militari dello Stato (4302).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza »; e delle proposte di legge di iniziativa degli onorevoli Cotecchia, Roberti, Servello, Santagati, Palumbo, Guarra, Nicosia, Macaluso Antonino, Caradonna, Baghino, Aloi, Tassi e Lo Porto: « Provvedimenti perequa-

tivi per i pensionati dello Stato »; Tantato: « Provvedimenti perequativi per le pensioni militari e civili a carico dello Stato »; Roberti, Almirante, Pazzaglia e Trantino: « Attribuzione di un assegno integrativo al personale dello Stato collocato a riposo »; Quilleri e Alesi: « Estensione ai pensionati civili e militari dello Stato dell'assegno perequativo ed ai funzionari e militari dei corpi di polizia collocati a riposo anteriormente al 30 giugno 1973 dell'aliquota pensionabile dell'indennità mensile di istituto nella misura stabilita dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 628 »; Iozzelli: « Estensione dell'assegno perequativo ai pensionati dello Stato e modifiche al trattamento di quiescenza »; Bubbico e de Meo: « Norme per il trattamento pensionistico del personale delle forze armate e delle forze di polizia in quiescenza anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 27 ottobre 1973, n. 628 »; Canestrari, Isgrò, Russo Ferdinando, Orsini, Miotti Carli Amalia, Marocco e Pisanu: « Corresponsione di un assegno perequativo e indennità, valutabile ai fini della pensione al personale delle amministrazioni dello Stato, dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dell'azienda di Stato per i servizi telefonici, dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'amministrazione dei monopoli di Stato »; Servadei, Balzamo, Manca, Mariani, Moro Dino, Colucci, Lauricella, Macchiavelli e Spinelli: « Modifica all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente norme sul trattamento di quiescenza di dipendenti civili e militari dello Stato ».

L'onorevole Perdonà ha facoltà di svolgere la relazione.

PERDONÀ, *Relatore*. Ho già illustrato ampiamente il disegno di legge al nostro esame in sede referente. Credo che tutti concordino sulla sua importanza e sull'attesa che vi è in tutti gli interessati che sono oltre 900 mila. Il provvedimento è frutto di accordi intercorsi tra Governo e organizzazioni sindacali ed ha come nucleo centrale il collegamento delle pensioni alla dinamica della retribuzione. Riveste quindi una notevole importanza anche se è indubbio che, toccando tanti interessi e tante aspettative, non può essere un provvedimento perfetto.

Ho avuto molte sollecitazioni, come la maggior parte dei colleghi (oltre alle telefonate, questa mattina quando sono sceso dal treno ho incontrato un gruppo di sindacalisti ferrovieri), perché il provvedimento non abbia ad entrare in sofferenza e vada a buon termine, anche nei termini nei quali è formulato attualmente. Davanti alle richieste degli interessati, che hanno tutti i motivi per vedere allargato il provvedimento, faccio appello ai colleghi, che hanno dimostrato tanta comprensione sia nel Comitato ristretto sia nei colloqui che ho avuto, affinché contengano gli emendamenti, limitandoli a quelli formali. Li invito a riflettere sull'inopportunità di modificare il provvedimento sui punti sostanziali o che abbiano, comunque, dei riflessi di carattere finanziario. In caso di modifiche sostanziali, infatti, dovremmo rinviare il provvedimento all'esame della V Commissione bilancio, con prospettive molto pessimistiche per quanto concerne l'*iter*.

Faccio appello quindi al senso di equilibrio dei colleghi, in considerazione anche dell'importanza del provvedimento e delle attese che ci sono. Un ritardo tornerebbe a danno delle categorie più bisognose. Non dimentichiamo che alcune categorie sono ferme dal 1965. Piuttosto di vedere fermo il provvedimento per allargarlo ad altri settori e ritoccarlo, penso che sia opportuno sorvolare su proposte che sarebbero accettabili, pur di giungere quanto prima a chiudere l'argomento.

Dopo questo appello, sono pronto a valutare le singole modifiche, che saranno senz'altro accettate nella misura in cui non provocheranno un rinvio del provvedimento.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore, anche per la lucida visione, aderente alla realtà del momento e al complesso del provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

NICCOLAI CESARINO. Voglio premettere che dispiace che un provvedimento della portata di quello che abbiamo al nostro esame debba essere discusso sotto la mannaia del tempo e della situazione. Anche il gruppo comunista è preoccupato del fatto che non si imbocchi una strada che per il provvedimento potrebbe essere senza ritorno .

Il provvedimento nasce da un ampio dibattito fra le organizzazioni sindacali e il Governo, per cui questo fatto ci sgombra il campo dalla necessità di entrare in una serie di particolari. È chiaro comunque che ci sono dei rilievi da fare anche in

ordine a quelli che sono stati a suo tempo gli accordi stipulati fra i sindacati e il Governo. Non assolveremmo alla nostra funzione se, indipendentemente dall'accordo fra i sindacati e il Governo, non avessimo la possibilità di esprimere un parere e un giudizio sul provvedimento.

Ci sono alcune proposte di modifica, già esaminate in sede di comitato ristretto, che non comportano spese e quindi il parere della V Commissione bilancio. Queste proposte debbono essere attentamente valutate. Da parte nostra c'è stato uno sforzo non solo nella discussione di carattere generale, ma anche a livello di comitato ristretto. Abbiamo anche sfrondato la presentazione di emendamenti. Sapete che da parte dei sindacati le richieste sono abbastanza ampie, alcune formali, alcune sostanziali. Il gruppo comunista ha comunque cercato di contenere all'essenziale la presentazione di emendamenti. Abbiamo ovviamente tenuto conto dei tempi che abbiamo davanti a noi e della necessità di non disturbare il processo di approvazione del provvedimento. Detto questo, il gruppo comunista anticipa che esprimerà il proprio parere entrando nel merito dei singoli articoli.

SPINELLI. Come ha detto l'onorevole Cesarino Niccolai, ci troviamo di fronte ad un accordo fra il Governo e i sindacati del 21 ottobre 1975. Il provvedimento è stato presentato il 10 febbraio 1976, cioè quattro mesi dopo. Il primo rilievo e la prima contestazione che facciamo è che ci troviamo a discutere il provvedimento con l'acqua alla gola, come suol dirsi, mentre sarebbe stato necessario un ampio approfondimento.

È vero, infatti, che siamo di fronte ad un accordo fra il Governo e i sindacati, ma nel momento in cui tale accordo deve essere trasformato in legge, noi non possiamo mettere soltanto una firma, ma vogliamo e dobbiamo approfondirlo. C'è sempre il rischio che questi accordi settoriali – non nel senso deteriore, ma obiettivo della parola – aumentino la giungla retributiva e delle pensioni. Tutte le volte che esaminiamo questi atti, sentiamo la necessità di avere una visione più generale.

Il gruppo socialista si rende conto della situazione difficile nella quale ci troviamo. Non insisteremo negli emendamenti che comportano oneri, perché ciò significherebbe affossare il provvedimento. Con il probabile scioglimento del Parlamento, il provvedimento che traduce un accordo fra il Governo e i sindacati non potrebbe essere approvato in tempo. Ciò creerebbe molto malcontento, in una situazione nella quale di malcontento ce n'è fin troppo. Siamo d'accordo con quello che dicevano l'onorevole Cesarino Niccolai e il relatore. Ci sono emendamenti ed emendamenti: fra quelli che abbiamo presentato, alcuni addirittura riducono la spesa, come quelli che tendono ad eliminare la pensionabilità dei compensi speciali. Non si comprende come è possibile arrivare alla razionalizzazione del sistema pensionistico dichiarando di voler mantenere l'eccezione degli assegni, la cui pensionabilità è prevista per legge. Questo costituisce una breccia enorme. Dopo questa miniriforma o adeguamento delle pensioni, una qualsiasi legge successiva che preveda il pensionamento di quegli assegni può metterci in una situazione veramente caotica, nella quale non sapremo mai dove mettere le mani.

La strada da seguire è quella di esaminare con senso di responsabilità gli emendamenti proposti. Anche il gruppo democristiano e quello comunista, del resto, nel preannunciare la presentazione dei propri emendamenti hanno dichiarato di non voler in alcun modo ostacolare l'*iter* del provvedimento, affermando di essere pronti a ritirare quegli emendamenti che potrebbero impedirne una celere approvazione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è d'accordo sulla necessità di giungere ad una sollecita approvazione del provvedimento in discussione per non deludere le giuste aspettative degli interessati.

Non era nelle intenzioni di nessuno discutere il provvedimento nell'imminente pericolo di uno scioglimento anticipato delle Camere. Il lungo *iter* del disegno e delle proposte di legge è dovuto esclusivamente alla complessità della materia e dei problemi da risolvere.

Ritengo tuttavia che il provvedimento sia valido e che sia necessario approvarlo, tenendo anche conto che nel complesso settore delle pensioni è difficile raggiungere di colpo risultati ottimali e definitivi. Se anche tentassimo, infatti, di risolvere tutte le piccole questioni emerse nel corso della discussione, non riusciremmo certo a risol-

vere definitivamente il problema e correremmo il rischio, data la complessità della materia, di compiere involontari errori.

Per queste ragioni mi scuso fin da ora con gli onorevoli colleghi se sarò costretto ad esprimere in maniera sbrigativa parere negativo su una serie di emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Propongo di assumere quale testo base il disegno di legge n. 4305. Se non vi sono obiezioni così rimane stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 4305 assunto quale testo base.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sugli emendamenti del relatore, onorevole Perdonà, al primo comma dell'articolo 1, al primo comma dell'articolo 5, al primo cimma dell'articolo 6, al primo e secondo comma dell'articolo 7, al primo comma dell'articolo 8, all'articolo 18, e sull'articolo aggiuntivo Terraroli 28-*bis* (in quanto dovuto adeguamento legislativo alla sentenza n. 135 del 1971 della Corte costituzionale), nonché sugli emendamenti del relatore, onorevole Perdonà, alle tabelle *A* e *B* e parere contrario su tutti gli altri emendamenti trasmessi.

La V Commissione bilancio ha espresso parere contrario a tutti gli emendamenti comportanti onere.

Do lettura del primo articolo:

CAPO I

COLLEGAMENTO DELLE PENSIONI ALLA DINAMICA DELLE RETRIBUZIONI

ART. 1.

(*Perequazione automatica delle pensioni*).

Le pensioni ordinarie e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficienza e di religione della Città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli archivi notarili e del cessato Commissariato per l'emigrazione, sono soggette alla perequazione automatica secondo le disposizioni dei successivi articoli 2, 3 e 4.

La perequazione automatica prevista dal precedente comma si applica anche sulle pensioni a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, del Fondo per il trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto, nonché delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro. Il relativo onere è a carico dei Fondi e delle Casse predette.

Il relatore, onorevole Perdonà, ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo la parola: « ordinarie » *aggiungere le altre*: « sia normali sia privilegiate » (1. 1).

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(*Indice delle retribuzioni*).

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali, saranno stabiliti i criteri per la determinazione annuale dell'indice di incremento delle retribuzioni da applicare sulle pensioni avendo riguardo al confronto tra due periodi consecutivi di dodici mesi ciascuno dei trattamenti economici fondamentali ed accessori, fissi e continuativi, dovuti con carattere di generalità per le categorie del personale in attività di servizio.

Sino a quando non sarà determinato lo indice di cui al precedente comma e comunque non oltre l'anno 1978, sarà applicato sulle pensioni l'indice valevole per lo aggancio alla dinamica salariale del settore privato.

Gli onorevoli Niccolai Cesarino, Terraroli, Vespignani, Raffaelli, Cirillo, Cesaroni, Pellicani Giovanni, Pascariello, Giovan-

nini, La Marca, Mancinelli e Buzzoni hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: « in attività di servizio » *aggiungere le altre*: « operante sia nel settore privato sia in quello pubblico » (2. 1).

Gli onorevoli Spinelli, Colucci e Macchiavelli hanno presentato un emennamento identico al precedente (2. 3).

PERDONÀ, *Relatore*. Sono contrario a tali emendamenti. Il provvedimento in discussione riguarda la sistemazione del settore pubblico delle pensioni, mentre per il settore privato sono in vigore le disposizioni previste dalla legge n. 160 del 1975.

NICCOLAI CESARINO. Le motivazioni che ci hanno spinto a presentare questo emendamento sono dettate dalla necessità, a nostro giudizio assai urgente, di muovere verso una definizione complessiva del sistema pensionistico.

Pur ribadendo la validità di queste motivazioni, tuttavia, per evitare rischi procedurali che potrebbero porre in forse la tempestiva approvazione del provvedimento, ritiriamo l'emendamento, riservandoci di trasformarlo in ordine del giorno.

SPINELLI. Prima di tutto voglio aderire alla proposta dell'onorevole Cesarino Niccolai in merito alla presentazione dell'ordine del giorno che si rende necessario in quanto ci troviamo di fronte ad una situazione provvisoria che ci porta fino al 1978.

Riguardo alle affermazioni del relatore vorrei dire che lo spirito dell'emendamento è proprio questo: riteniamo che non ci devono essere differenze di trattamento fra coloro che vanno in pensione, sia che abbiano avuto un rapporto di lavoro pubblico sia che l'abbiano avuto privato. Il discorso è certamente molto più vasto e ci porterebbe molto lontano, ma questo è il motivo fondamentale che ci ha spinto a fare certe dichiarazioni nel corso della discussione sulle linee generali e che ci spinge ora a trasformare l'emendamento in ordine del giorno, dopo averlo ritirato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(*Perequazione delle pensioni per gli anni 1976 e 1977*).

Per l'anno 1976 le misure annue lorde delle pensioni di cui al precedente articolo 1 sono aumentate del 6,9 per cento, come stabilito per la perequazione automatica delle pensioni della previdenza sociale dall'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro in data 29 novembre 1975.

Per l'anno 1977, le misure annue delle pensioni saranno ulteriormente aumentate in relazione alla percentuale di variazione che sarà accertata ai sensi dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Gli aumenti di cui ai precedenti commi non operano sulle pensioni relative a cessazioni dal servizio con effetto posteriore al 31 dicembre 1975.

Gli onorevoli Colucci, Macchiavelli e Spinelli hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma con il seguente: « Le variazioni percentuali non si applicano alle pensioni relative a cessazioni dal servizio avvenute nell'anno immediatamente precedente a quello di decorrenza della variazione» (3. 1).

SPINELLI. Ritiriamo l'emendamento perché porterebbe confusione e creerebbe uno svantaggio anziché un vantaggio. Esso avrebbe avuto un significato se fosse stato inserito in un altro articolo, ma in questo, ripeto, creerebbe solo confusione.

MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La ringrazio della sua precisazione anticipata in quanto intendevo chiederle un chiarimento proprio in merito a tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 4.

(*Criteri di applicazione dell'indice*).

Le variazioni percentuali di aumento dell'indice delle retribuzioni di cui al precedente articolo 3 sono applicate direttamente dagli uffici che amministrano le partite di pensione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

CAPO II

TRASFERIMENTO ASSEGNI VITALIZI AL FONDO SOCIALE E COSTITUZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA

ART. 5.

(*Costituzione della posizione assicurativa*).

A decorrere dal 1° gennaio 1976, per le cessazioni dal servizio senza diritto a pensione per raggiungimento del limite di età, per infermità e per morte, nei confronti dei dipendenti statali e dei loro superstiti si fa luogo alla costituzione della posizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiàia ed i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

A partire dalla stessa data, la posizione assicurativa di cui al precedente comma è costituita anche nei confronti del personale iscritto all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali e all'Istituto postelegrafonici, per i casi di cessazione dal servizio che in base agli ordinamenti degli Istituti stessi davano luogo alla concessione di assegni vitalizi.

Sono abrogate tutte le disposizioni sulla concessione degli assegni vitalizi a carico del fondo di previdenza dei dipendenti statali, dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali e dell'Istituto postelegrafonici.

Gli onorevoli Terraroli, Niccolai Cesarino, Vespignani, Raffaelli, Cirillo, Cesaroni, Pellicani Giovanni, Pascariello, Giovannini, La Marca, Mancinelli e Buzzoni hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo ed il secondo comma con i seguenti:

« A decorrere dal 1° gennaio 1976 le disposizioni di cui all'articolo 124 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1029, si applicano anche in favore del personale iscritto all'INADEL e all'Istituto nazionale postelegrafonici. I relativi oneri saranno imputati alla indennità una volta tanto. Ove tale indennità non spetti o sia di importo inferiore a quello dovuto all'INPS ai fini della costituzione della posizione assicurativa, il relativo onere sarà posto, in tutto o in parte, a carico delle rispettive casse.

Il personale di cui al comma precedente a quello di cui al primo comma dell'articolo 124 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1029, è ammesso alla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi secondo le norme vigenti per le altre categorie di lavoratori assistiti dall'INPS » (5. 1).

PERDONÀ, *Relatore*. Mi sembrava che i chiarimenti forniti dai funzionari del Ministero del tesoro avessero dissolto tutti i dubbi riguardanti le pensioni degli statali, primo comma, dei dipendenti degli enti locali e dei postelegrafonici, secondo comma.

TERRAROLI. Secondo me l'articolo 124 del testo unico n. 1029 è più comprensivo rispetto alla dizione dell'articolo in discussione.

PERDONÀ, *Relatore*. L'articolo 5 distingue fra limiti di età, infermità e morte e quella è la dizione che hanno sottoscritto Governo e sindacati. Resta salva la nostra libertà di decidere quello che meglio crediamo.

TERRAROLI. Il mantenimento della dizione del testo unico è più estensivo rispetto alla formulazione dell'articolo 5.

PERDONÀ, *Relatore*. Restano, però, salve le garanzie richieste attraverso il vostro emendamento.

TERRAROLI. Sì, è vero, ma rimane qualche dubbio interpretativo.

PERDONÀ, *Relatore*. In questa situazione, i vitalizi entrano automaticamente nella normativa relativa all'INPS, per cui seguono tutte le modalità previste in questa materia dall'INPS.

TERRAROLI. Bisogna renderlo esplicito.

PRESIDENTE. Ricordo all'onorevole Terraroli, che pur condividendo le sue preoccupazioni nella ricerca di una migliore formulazione dell'articolo, la Commissione affari costituzionali ha espresso sull'emendamento un parere negativo di cui dobbiamo tenere conto.

COCCO MARIA. A conforto dell'onorevole Terraroli posso dire che agli atti parlamentari resterà la sua volontà di miglioramento.

TERRAROLI. Se gli atti parlamentari costituiscono un precedente ed una guida per la pubblica amministrazione, posso contentarmi di quanto ho potuto dire, ma tutti conosciamo il modo in cui l'amministrazione applica la legge.

PRESIDENTE. Gli atti parlamentari sono sempre un punto di riferimento.

PERDONÀ, *Relatore*. È chiaro che un elenco delle cause è molto più ristretto che non la dizione del tesoro.

NICCOLAI CESARINO. I sindacati non sono dello stesso parere dei funzionari del Ministero del tesoro.

TERRAROLI. Vorrei conoscere il parere del Governo.

MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La formulazione del testo del disegno di legge segue gli accordi con i sindacati che hanno questa motivazione: che la materia va disciplinata alla stessa stregua degli altri casi di cessazione di attività senza diritto a pensione. Tutto questo è previsto sia dalla legge del 1958 sia dall'articolo 124 del testo unico n. 1092. Nello spirito di queste due fondamentali leggi Governo e sindacati hanno raggiunto l'intesa, per cui invito l'onorevole Terraroli a ritirare il suo emendamento e a trasformarlo in ordine del giorno.

TERRAROLI. Accetto l'invito del Governo e ritiro l'emendamento riservandomi di presentare un ordine del giorno di carattere interpretativo.

MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'emendamento, inoltre, porterebbe ad escludere i dipendenti che attualmente hanno diritto ad assegni vitalizi.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Spinelli, Colucci e Macchiavelli hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sopprimere le parole: « per raggiungimento del limite di età, per infermità e per morte » (5. 2).

SPINELLI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Perdonà, ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sopprimere le parole: « e dei loro superstiti » (5. 3).

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il relatore, onorevole Perdonà, ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: « le disposizioni » *con le altre*: « i criteri » (5. 4).

PERDONÀ, *Relatore*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Colucci, Spinelli e Macchiavelli hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il secondo comma, inserire il seguente:

« Il personale di cui ai commi precedenti è ammesso alla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi se e in quanto consentiti dalle norme vigenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale » (5. 5).

COCCO MARIA. Mi pare che sia implicito nel sistema della previdenza sociale il fatto che possano continuare nella prosecuzione volontaria dei versamenti dei contributi.

SPINELLI. L'essenziale è che sia chiaro che l'emendamento viene ritirato perché riguarda una cosa ovvia, scontata nel sistema.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 6.

(*Trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale*).

Gli assegni vitalizi, liquidati o da liquidarsi, per cessazioni dal servizio fino al 31 dicembre 1975, dal Fondo di previdenza dei dipendenti statali, dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali e dall'Istituto nazionale postelegrafonici, a decorrere dal 1° gennaio 1976 sono posti a carico, con l'eccezione di cui al comma seguente, del Fondo sociale presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e sono equiparati a tutti gli effetti alla pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di assegni vitalizi erogati dagli enti sopra indicati, possono optare per il mantenimento degli assegni in godimento. L'opzione è irretrattabile.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma e per la regolamentazione dei rapporti finanziari sulla base del trasferimento al fondo sociale delle riserve matematiche.

Fino a quando non sarà effettuato il passaggio dei predetti assegni vitalizi al Fondo sociale, gli enti previdenziali di cui al primo comma continueranno a corrispondere gli assegni stessi nelle attuali misure, salvo conguaglio da effettuarsi all'atto del conferimento della pensione sociale.

Gli onorevoli Niccolai Cesarino, Terraroli, Vespignani, Raffaelli, Cirillo, Buzzoni, Pascariello, Giovannini, Cesaroni, La Marca, Mancinelli e Pellicani Giovanni hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo ed il secondo comma con i seguenti:

« Gli assegni vitalizi, liquidati o da liquidare, per cessazione dal servizio fino al 31 dicembre 1975 dal fondo di previdenza dei dipendenti statali dall'INADEL e dall'Istituto nazionale postelegrafonici, a decorrere dal primo gennaio 1976 sono posti a carico del fondo sociale gestito dall'INPS.

Gli stessi sono posti a carico del fondo lavoratori dipendenti gestito dall'INPS quando trattasi di vitalizio goduto da titolari aventi oltre cinque anni di contribuzione complessiva e che con la contribuzione volontaria si vengano a trovare nelle condizioni previste dalla legislazione vigente per i trattamenti dell'INPS.

Fermi restando quelli eventualmente più favorevoli, l'entità del trattamento è correlata rispettivamente all'importo della pensione sociale o al trattamento INPS corrispondente agli anni di contribuzione complessiva » (6. 1).

NICCOLAI CESARINO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Perdonà, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « Istituto nazionale postelegrafonici, *con le parole*: « Istituto postelegrafonici » (6. 2).

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Spinelli, Colucci e Macchiavelli hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole da: « sono posti a carico » *fino alla fine del comma con le seguenti:*

A) del fondo sociale gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale se trattasi li vitalizio goduto da superstiti o titolari aventi fino a cinque anni di contribuzione complessiva;

B) del fondo lavoratori dipendenti gestito dall'Istituto stesso se trattasi di vitalizio goduto da titolari aventi oltre cinque anni di contribuzione complessiva.

Fermi restando quelli eventualmente più favorevoli, l'entità del trattamento è corre-

lata, rispettivamente, all'importo della pensione sociale o all'importo del minimo di pensione previsto per gli *ex* lavoratori dipendenti » (6. 3).

SPINELLI. Essendo praticamente uguale a quello presentato dall'onorevole Cesarino Niccolai che è stato ritirato, lo ritiro anch'io.

Volevo però sottolineare il fatto che il mio emendamento intendeva interpretare lo spirito di questo provvedimento per ciò che riguarda gli assegni vitalizi, in quanto tendeva ad eliminare l'istituto degli assegni vitalizi, in modo che coloro che ne erano beneficiati, passassero all'INPS.

In questo modo, mi sembra che noi facciamo, sì, il trasferimento all'INPS, ma manteniamo l'istituto degli assegni vitalizi.

PRESIDENTE. Non è esatto: lo lasciamo ad esaurimento.

MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. D'altronde, l'ordinamento assicurativo prevede l'istituto dell'opzione; perché lo vogliamo eliminare?

PRESIDENTE. Gli onorevoli Spinelli, Colucci e Macchiavelli hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma (6. 4).

SPINELLI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'artitcolo 6 nel suo complesso con la modifica apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(*Diritto all'indennità di buonuscita*).

Il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

« L'iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, gestito dall'Ente nazionale previdenza e assistenza per i dipendenti statali, che cessi dal servizio per qualunque causa, consegue il diritto alla indennità di buonuscita dopo almeno un anno di iscrizione al Fondo ».

Il primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

« In caso di morte del dipendente statale in attività di servizio, l'indennità di buonuscita, nella misura che sarebbe spettata al dipendente, compete, nell'ordine, al coniuge superstite e agli orfani, ai genitori, ai fratelli e sorelle ».

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per le cessazioni dal servizio con decorrenza dal 1° gennaio 1976 e successive.

Il relatore, onorevole Perdonà, ha presentato il seguente emendamento:

« *Al primo comma, sostituire la parola*: « 1092 » *con l'altra*: «1032 ».

Al secondo comma, sostituire la parola: " 1092 " *con l'altra*: " 1032 " » (7. 1).

Su questi emendamenti la I Commissione affari costituzionali ha dato parere favorevole.

Pongo in votazione il primo emendamento del relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento del relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel suo complesso con le modifiche testé apportate.

L'onorevole Rende ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 7-*bis*.

L'articolo 2 lella legge 8 marzo 1968, n. 152, è sostituito dal seguente: « A decorrere dal primo gennaio 1976 l'iscritto all'INADEL che cessa dal servizio per qualsiasi causa, consegue il diritto all'indennità premio di servizio dopo almeno un anno completo di iscrizione previdenziale dell'istituto medesimo.

L'articolo 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, è sostituito dal seguente: « Nel caso di morte in attività di servizio di un dipendente iscritto all'INADEL, l'indennità premio di servizio, nella misura che sarebbe spettata al dipendente, compete, nell'ordine, al coniuge superstite, agli orfani, ai genitori, ai fratelli e sorelle (7. 0. 1).

RENDE. Questo emendamento tendeva ad eliminare una sperequazione. Tra l'altro, gli esperti del Ministero del tesoro che ci hanno assistiti nei lavori del Comitato avevano manifestato il loro consenso.

PERDONÀ, *Relatore*. Voglio informare l'onorevole Rende che sono andato a parlare con alcuni rappresentanti degli istituti prepidenziali ed essi sostengono che, finché la normativa previdenziale non si adeguerà alle varie altre normative, sarà sempre arretrata rispetto ad esse. A questo punto, mi sento in dovere di informarvi che, nell'ambito di una risistemazione di tutto il settore, i rappresentanti degli istituti di previdenza hanno presentato una serie di emendamenti, o meglio 44 articoli che contengono tutta una serie di norme che verrebbero a porre in sintonia gli istituti di previdenza con le varie leggi pensionistiche.

È un problema su cui presenterò alla fine un ordine del giorno sollecitando il Governo a prendere le opportune iniziative per evitare discriminazioni.

RENDE. Ritiro il mio emendamento, riservandomi di trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

CAPO III

RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI ANTERIORI ALLA CONCESSIONE DELLO ASSEGNO PEREQUATIVO O DI INDENNITÀ ANALOGHE

ART. 8.

(*Adeguamento delle pensioni del personale che non ha fruito dell'assegno perequativo o di indennità analoghe*).

Le pensioni ordinarie – escluse quelle di cui al successivo articolo 9 – e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficienza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli archivi notarili e del cessato Commissariato per l'emigrazione, relativi a cessazioni dal servizio anteriori alla data di decorrenza dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, e degli altri assegni similari di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, 30 luglio 1973, n. 477, 30 novembre 1973, n. 766, 16 novembre 1973, n. 728, 27 dicembre 1973, n. 851 e 16 febbraio 1974, n. 57, sono maggiorate in ragione del 9 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1976 e di un ulteriore 9 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1977.

Ai fini dell'attribuzione degli aumenti percentuali di cui al precedente comma si considera la pensione annua lorda in godimento alle singole date da cui hanno avuto effetto le disposizioni di legge istitutive dell'assegno perequativo e degli altri assegni similari ivi indicati. Per i personali che fruiscono della quota pensionabile delle indennità mensili d'istituto e penitenziaria di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, le maggiorazioni percentuali previste dal presente articolo sono calcolate sul 90 per cento della pensione o assegno in godimento.

Ai titolari delle pensioni e assegni indicati nel presente articolo è concessa, a decorrere dal 1° gennaio 1978, un'integrazione mensile di lire 18.000 per le pensioni dirette e di lire 9.000 per le pensioni di riversibilità.

Alla corresponsione dei benefici previsti dal presente articolo provvedono d'ufficio le Direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite di pensione e le amministrazioni competenti per le pensioni provvisorie.

I benefici di cui ai precedenti commi spettano, nelle stesse percentuali e misure, anche alle categorie di pensionati previste dagli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1081, secondo i criteri indicati negli articoli stessi.

L'onorevole Perdonà ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo la parola: « ordinarie », *aggiungere le parole*: « sia normali, sia privilegiate » (8. 1).

Su questo emendamento la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole.

MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Colucci, Macchiavelli e Spinelli hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: « amministrazione ferroviaria » *aggiungere le altre*: « o del fondo per il trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto » (8. 2).

SPINELLI. Ritiriamo questo emendamento essendo già stato approvato al Senato e trasmesso alla Camera un provvedimento che tratta analoga materia.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Niccolai Cesarino, Terraroli, Vespignani, Raffaelli, Cirillo, Cesaroni, Pellicani Giovanni, Pascariello, Giovannini, La Marca, Mancinelli e Buzzoni hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: « amministrazione ferroviaria », *aggiungere le altre*: « e del fondo per il trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto » (8. 3).

NICCOLAI CESARINO. Lo ritiriamo per gli stessi motivi addotti dall'onorevole Spinelli.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Spinelli, Colucci e Machiavelli hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole da: « sono maggiorate » *fino alla fine del comma con le parole*: « sono aumentate, con effetto dal 1° gennaio 1976, dell'importo mensile di lire 18.000 per le pensioni dirette e di lire 9.000 per le pensioni di riversibilità, e maggiorate in ragione del 9 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1977 e di un ulteriore 9 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1978 da calcolarsi sull'importo della pensione spettante al 31 dicembre 1975 » (8. 4).

SPINELLI. Lo spirito di questo emendamento era di rendere più perequativo questo aumento per la categoria. Ma di fronte al parere negativo della V Commissione bilancio, lo ritiriamo, augurandoci però che il problema venga ripreso in futuro.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Spinelli, Colucci e Macchiavelli hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il terzo comma (8. 5).

SPINELLI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 nel suo complesso con la modifica apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(*Rivalutazione delle pensioni tabellari*).

Le pensioni di cui alle tabelle 2 e 3 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono maggiorate del 30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1976 e di un ulteriore 30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1977.

Con effetto dal 1° gennaio 1978 le tabelle 2 e 3 indicate nel precedente comma sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

Le pensioni di cui al presente articolo non sono soggette alla perequazione automatica prevista dai precedenti articoli 2 e 3.

Gli onorevoli Niccolai Cesarino, Nahoum, Terraroli, Vespignani, Raffaelli, Cirillo, Cesaroni, Pellicani Giovanni, Pascariello, Giovannini, La Marca, Mancinelli e Buzzoni hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

« Le pensioni di cui alle tabelle 2 e 3 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, con effetto dal 1° giugno 1976, sono rispettivamente sostituite dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

L'indennità integrativa speciale sarà corrisposta a tutti i pensionati che beneficiano dei trattamenti stabiliti dalle tabelle *A* e *B* a decorrere dal 1° giugno 1976, qualsiasi rapporto di lavoro o di impiego essi abbiano tanto nel settore privato quanto in quello pubblico.

Sulla base di tali tabelle è corrisposta a partire dall'anno 1977 la tredicesima mensilità.

Le pensioni di cui al presente articolo, sono soggette alla perequazione automatica stabilita dai precedenti articoli 2 e 3 » (9. 1).

PERDONÀ, *Relatore*. Vorrei invitare i presentatori di questo emendamento a ritirarlo, in quanto, dato che su di esso la

I e la V Commissione hanno espresso parere negativo, si rischierebbe di bloccare tutto il provvedimento al nostro esame. Si tratta di un tema molto delicato e credo sia opportuno invece presentare un ordine del giorno invitando il Governo a trovare una idonea collocazione per questa categoria.

NICCOLAI CESARINO. Vorrei solo ribadire che si tratta di un problema molto importante e che deve essere definito una volta per tutte. Anche la Commissione difesa è stata dell'avviso che si debba riesaminare tutto il sistema pensionistico per quanto concerne i militari che contraggano mutilazioni o invalidità; basti pensare alla diversa misura della indennità integrativa che viene corrisposta nel settore privato; basti pensare all'ordine del giorno votato dalla Commissione difesa in proposito.

Ritiriamo comunque l'emendamento, riservandoci di presentare un ordine del giorno in cui si inviti il Governo a presentare una adeguata riforma dal punto di vista normativo, assirurativo e previdenziale.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Spinelli, Colulci e Macchiavelli hanno presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma sopprimere la cifra: « 3 » (9. 2).

SPINELLI. Abbiamo già espresso ampiamente le motivazioni di questo emendamento in sede di Comitato ristretto.

Il problema è più complesso e più grande, come è stato messo in rilievo dal dibattito che si è svolto fino a questo momento. Ritiro pertanto l'emendamento, che trasformerò in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo 10 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 10.

(*Estensione dei miglioramenti al personale postelegrafonico e telefonico*).

Il precedente articolo 8 si applica anche ai titolari di pensione a carico del fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nonché ai titolari di assegni integrativi di carattere continuativo a carico della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134. Il relativo onere è a carico del fondo e della cassa predetti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

(*Effetti dei miglioramenti*).

Gli aumenti di pensione derivanti dalla applicazione dei precedenti articoli 8 e 9 non vanno computati:

ai fini di quanto disposto dall'articolo 7 della legge 10 febbraio 1962, n. 66;

per la determinazione del limite di reddito previsto dall'articolo 6 della legge 25 novembre 1964, n. 1266.

Gli onorevoli Spinelli, Colucci e Macchiavelli hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, dopo le parole: « 8 e 9 » *le* altre: « e del successivo articolo 25 » (11. 1).

SPINELLI. Ritiro l'emendamento, che è collegato al problema dei dipendenti degli enti locali che non hanno beneficiato dell'accordo ANCI-sindacati. Le motivazioni saranno esposte in sede di discussione dell'articolo 25.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo 12 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 12.

(*Collegamento alla perequazione automatica delle pensioni anteriori alla concessione dell'assegno perequativo ed indennità analoghe*).

Ai fini previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, le pensioni di cui al

precedente articolo 8 si considerano negli importi definitivamente spettanti a completamento della rivalutazione stabilita nello stesso articolo 8.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

(*Ritenute in conto entrate Tesoro*).

A decorrere dal 1° gennaio 1976, i dipendenti dello Stato sono sottoposti alla ritenuta in conto entrate Tesoro del 7 per cento dell'80 per cento:

1) dello stipendio lordo e della 13ª mensilità;

2) dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, e degli analoghi assegni o indennità di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, 30 luglio 1973, n. 477, 30 novembre 1973, n. 766, 16 novembre 1973, n. 728 e 27 dicembre 1973, n. 851;

3) dell'indennità di funzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed alla legge 10 dicembre 1973, n. 804;

4) dell'assegno personale di cui allo articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

5) dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, compreso l'importo corrisposto sulla 13ª mensilità;

6) dei restanti assegni pensionabili non considerati ai fini della maggiorazione della base pensionabile di cui agli articoli 15 e 16.

Agli effetti del precedente comma, gli assegni imponibili si considerano integralmente anche se dovuti in misura ridotta.

A decorrere dal 1° gennaio 1976 è soppresso il secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Gli onorevoli Spinelli, Macchiavelli e Colucci hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il numero 6 (13. 1).

SPINELLI. È una trattenuta su un assegno non considerato ai fini della maggiorazione della base pensionabile. C'è un contrasto che abbiamo messo in rilievo: si possono acquisire dei diritti e ottenere la maggiorazione della base pensionabile. Comunque, per i motivi espressi all'inizio, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo 14 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 14.

(*Contributi di riscatto*).

A decorrere dal 1° gennaio 1976, per le domande di riscatto presentate dalla data stessa, il contributo del 6 per cento previsto dall'articolo 13, primo comma, e dallo articolo 14, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, o da altre analoghe disposizioni di legge, è elevato al 7 per cento.

Restano salve le diverse misure del contributo di riscatto previste dalle norme in vigore.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15.

(*Base pensionabile personale civile*).

L'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1976, dal seguente:

« Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento:

a) indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

b) assegno perequativo e assegno personale pensionabile previsti dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo e per gli operai dello Stato;

c) indennità ed assegno personale pensionabile previsti dall'articolo 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728, per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni e dell'azienda di Stato per i servizi telefonici;

d) assegno annuo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria, fuori ruolo ed incaricato;

e) assegno annuo previsto dall'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica;

f) indennità e assegno personale pensionabili previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 851, per il personale di ruolo e non di ruolo e il personale operaio dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

g) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile ».

Gli onorevoli Spinelli, Macchiavelli e Colucci hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo comma (15. 1).

SPINELLI. La dichiarazione che mi accingo a fare è valida anche per gli emendamenti successivi. Il comma che vorremmo sopprimere afferma: « Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile ».

È una breccia che si apre. Abbiamo provveduto alla forfetizzazione e alla sanatoria della situazione preesistente, ma lasciamo alcuni assegni, altri no. È sufficiente infatti che un provvedimento di legge preveda la valutazione nella base pensionabile. Vorremmo sapere come si fa a mettere ordine nella pubblica amministrazione procedendo di questo passo.

L'emendamento non comporta alcun onere finanziario.

PRESIDENTE. In proposito c'è un parere della I Commissione affari costituzionali. Nel parere originario, espresso sullo schema del disegno di legge, senza gli emendamenti, la I Commissione affari costituzionali aveva formulato due osservazioni. La prima riguardava l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica numero 1092. È un problema che esamineremo alla fine, in sede di coordinamento. La seconda osservazione riguarda il divieto che il livello del trattamento pensionostico possa superare il cento per cento della retribuzione goduta di fatto, ivi incluse le indennità particolari. Il problema è di carattere generale, ma esiste, e non possiamo non tener conto di quanto è stato segnalato dalla I Commissione affari costituzionali.

SPINELLI. Il discorso che fa la I Commissione affari costituzionali è un altro: essendoci in Italia tutta una serie di compensi particolari, si potrebbe arrivare con la pensione al 108 per cento; comunque sia, invece, non si può superare il cento per cento. Abbiamo preso un'altra strada, tanto è vero che non abbiamo presentato un emendamento per i ferrovieri, i quali fanno notare che togliamo loro quello che hanno, cosa che non avviene per altri. Abbiamo avviato il discorso della revisione globale della base pensionabile. Non è ammissibile che ci siano delle competenze accessorie che vanno a far parte della base pensionabile per alcune categorie, per altre no, creando discriminazioni e sperequazioni. Il principio comporta l'eliminazione di questo e delle competenze accessorie che rientrano nella base pensionabile. Ora per quanto riguarda il personale militare e le guardie carcerarie il problema è molto delicato, perché alcuni mesi fa abbiamo stabilito di concedere alcune competenze accessorie. Ci rendiamo conto della difficoltà del discorso.

La I Commissione affari costituzionali in sostanza afferma che, siccome c'è una realtà che dobbiamo subire, non si può superare il cento per cento della retribuzione goduta di fatto. Un articolo aggiuntivo in tal senso non comporterebbe certamente il parere della I Commissione affari costituzionali, che lo ha già affermato.

È un discorso estremamente complesso: la riforma della pubblica amministrazione si compie molte volte con le piccole cose. Noi parliamo di riforma, ma ogni giorno che passa inseriamo degli ostacoli che com-

plicano il meccanismo. È colpa del Parlamento, che non riesce ad avere una visione globale e va avanti su posizioni settoriali.

Siccome il parere della I Commissione affari costituzionali, contrario all'emendamento, è vincolante, lo ritiro, riservandomi di presentare un ordine del giorno.

MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario all'emendamento, ma ritiene apprezzabili le osservazioni del collega onorevole Spinelli e riconosce che il problema va posto. Non possiamo predicare alcune cose, poi lasciare aperti certi varchi.

Anche se l'accordo fra il Governo e i sindacati non prevedeva l'estensione dell'accordo alle forze armate, quindi alle forze di polizia, non si può non rilevare la norma come un fatto positivo, perché rende più facilmente pensionabili alcune indennità delle forze di polizia. La norma rende anche più facilmente pensionabile il decimo non pensionabile dei ferrovieri. Lo emendamento Spinelli aiuta a chiarire.

Noi dovremmo però affrontare a questo punto problemi conseguenti riguardanti i diritti quesiti al 31 dicembre 1975, la necessità di dichiarare da questa data tutte le indennità non pensionabili e difficoltà di carattere organizzativo per gli uffici competenti, senza contare che le indennità per le forze di polizia sono state aumentate appena due mesi fa.

Tali motivazioni che sono per lo più di carattere operativo inducono il Governo ad esprimere parere contrario all'emendamento, pur apprezzando le considerazioni svolte dall'onorevole Spinelli.

SPINELLI. Trasformerò l'emendamento in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 15.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.

(*Base pensionabile personale militare*).

L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1976, dal seguente:

« Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare, escluso quello indicato nell'articolo 54, penultimo comma, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento:

a) indennità di funzione per i generali di brigata ed i colonnelli, prevista dallo articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804;

b) assegno perequativo ed assegno personale pensionabile, previsti dall'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, in favore degli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonché dei sottufficiali e dei militari di truppa;

c) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, applicabile al personale militare in base all'articolo 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751.

Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile.

Per l'ufficiale che in tempo di guerra sia stato investito del grado superiore a quello ricoperto all'atto della cessazione dal servizio o delle funzioni organicamente devolute a detto grado superiore con godimento dei relativi assegni, si considerano lo stipendio e gli altri assegni pensionabili inerenti a tale grado ».

Gli onorevoli Spinelli, Colucci e Macchiavelli hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il penultimo comma (16. 1).

SPINELLI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 16.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 17.

(*Indennità mensili per servizio d'istituto e di servizio penitenziario*).

A partire dal 1° gennaio 1976 la quota pensionabile dell'indennità mensile per servizi d'istituto e dell'indennità mensile penitenziaria previste dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni,

concorre ad aumentare la pensione normale o privilegiata, secondo le aliquote di pensionabilità previste dalle vigenti disposizioni.

Nulla è innovato alla disciplina relativa al computo delle indennità di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Gli onorevoli Colucci, Spinelli e Macchiavelli hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

« Nessun altro assegno o indennità, oltre quelli indicati nei precedenti articoli 15 e 16, può essere computato ai fini della determinazione della pensione, anche se precedenti disposizioni di legge ne prevedano espressamente la valutazione nella base pensionabile.

Nei confronti del personale in servizio al 1° gennaio 1976, se più favorevole, le amministrazioni provvederanno d'ufficio a liquidare la pensione secondo le norme preesistenti » (17. 1).

SPINELLI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 17.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 18.

(*Ufficiali in ausiliaria*).

Nei confronti degli ufficiali che, a decorrere dal 1° gennaio 1976, vengono collocati nelle posizioni di stato di cui agli articoli 55 e 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, la riliquidazione della pensione ivi prevista, si effettua secondo le disposizioni sulla base pensionabile di cui all'articolo 16 della presente legge. Dalla suddetta data, sul trattamento economico di ausiliaria va disposta la ritenuta in conto entrate tesoro di cui all'articolo 13.

Il relatore, onorevole Perdonà, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: « e 56 » (18. 1).

Su tale emendamento ha espresso parere favorevole la I Commissione affari costituzionali.

Pongo in votazione l'emendamento 18. 1.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 18 nel suo complesso con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 19.

(*Personale militare richiamato*).

Nei confronti degli ufficiali richiamati dalla posizione di ausiliaria nonché degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa provvisti di pensione normale e richiamati in servizio, la riliquidazione del trattamento di quiescenza prevista dagli articoli 55 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si effettua secondo le disposizioni sulla base pensionabile di cui all'articolo 16 per i casi di collocamento in congedo o in congedo assoluto disposti con decorrenza 1° gennaio 1976. Dalla stessa data sul trattamento di attività di servizio va disposta la ritenuta in conto entrata tesoro di cui all'articolo 13 della presente legge.

Gli onorevoli Spinelli, Colucci e Macchiavelli hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

« Nei confronti degli ufficiali richiamati dalla posizione ausiliaria nonché degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa provvisti di pensione normale e richiamati in servizio, la riliquidazione del trattamento di quiescenza prevista dagli articoli 55 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si effettua aggiungendo alla pensione precedentemente goduta un'aliquota dell'1,8 per cento ad anno, frazionabile in corrispondenza dell'effettivo periodo di richiamo secondo le norme di cui al precedente articolo 16 » (19. 1).

SPINELLI. Questo emendamento tende a stabilire criteri più rigidi di quelli previsti dall'attuale testo dell'articolo 19 che lasciano troppo spazio alla valutazione discrezionale degli organi competenti.

MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È necessario sentire in merito il parere dell'amministrazione militare.

SPINELLI. Quanto previsto dall'articolo 19 comporta un vero e proprio potere discrezionale dell'amministrazione militare.

VESPIGNANI. Il meccanismo previsto dal provvedimento in discussione rischia di aggravare sperequazioni già esistenti per il fatto che non tutto il personale viene richiamato e quindi solo una parte di esso può beneficiare della riliquidazione della pensione.

Tale meccanismo verrebbe esaltato in senso peggiorativo perché ci sono persone che con tre mesi di richiamo hanno diritto ad una pensione che viene equiparata a quella cui hanno diritto coloro che vanno in pensione dopo una intera carriera.

PERDONÀ, *Relatore*. Mentre non possiamo togliere all'amministrazione la facoltà di queste richieste poiché esse rientrano nell'ambito di esigenze di servizio, bisognerebbe che tali richiami non dessero luogo a sperequazioni ed ingiustizie.

SPINELLI. Il parere della I Commissione affari costituzionali esclude che i livelli del trattamento pensionistico possano comunque superare il cento per cento della retribuzione di fatto, incluse le indennità particolari.

PRESIDENTE. È una norma generale che deve escludere in ogni caso che si possa superare tale limite.

SPINELLI. Si dice che l'aumento non può essere superiore al cento per cento del trattamento goduto quando? Quando ancora il soggetto era in servizio o quando è stato richiamato?

MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Colui che è richiamato può benissimo avere un grado superiore.

VESPIGNANI. Il richiamo non esclude la possibilità di continuare nei gradi.

NICCOLAI CESARINO. Secondo me l'unica interpretazione è in riferimento all'ultimo stipendio percepito nel richiamo.

SPINELLI. Possiamo solo trasformare l'emendamento in ordine del giorno che dia una interpretazione della materia.

PRESIDENTE. Io credo che sarà necessario approvare un articolo finale che contenga i suggerimenti della Commissione affari costituzionali.

PERDONÀ, *Relatore*. I sindacati unitari hanno fatto di tutto per non creare squilibri con il settore privato.

SPINELLI. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Niccolai Cesarino, Terraroli, Vespignani, Raffaelli, Cirillo, Buzzoni, Pascariello, Giovannini, Cesaroni, La Marca, Mancinelli e Pellicani hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole da: « secondo le disposizioni », *fino alla fine dell'articolo con le seguenti:*

« aggiungendo alla pensione precedentemente goduta un'aliquota dell'1,8 per cento ad anno, frazionabile in corrispondenza dell'effettivo periodo di richiamo secondo le norme di cui al precedente articolo 16 » (19. 1).

TERRAROLI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 19.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 20.

(*Limite della pensione*).

In nessun caso la pensione può superare la base pensionabile di cui agli articoli 15 e 16, aumentata degli altri assegni utili a pensione.

Gli onorevoli Spinelli, Colucci e Macchiavelli hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo (20. 1).

SPINELLI. Per le stesse motivazioni espresse in relazione agli articoli 15, 16 e 17 ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 20.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

TITOLO II

PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO.

ART. 21.

(*Ritenute per il Fondo pensioni*).

L'articolo 211, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 1 della legge 12 febbraio 1974, n. 22, a decorrere dal 1° gennaio 1976 è sostituito dal seguente:

« Gli iscritti al Fondo sono sottoposti alla ritenuta ordinaria del 7 per cento dello 80 per cento:

1) dello stipendio lordo e della tredicesima mensilità;

2) dell'indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

3) dell'indennità pensionabile prevista dalla legge 16 febbraio 1974, n. 57;

4) dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni, compreso l'importo corrisposto sulla tredicesima mensilità.

In caso di riduzione dello stipendio la ritenuta ordinaria va commisurata allo stipendio intero ».

Il relatore, onorevole Perdonà, ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere dopo il numero 4) gli altri:

« 5) del decimo dello stipendio e degli altri assegni pensionabili inerenti alla quota pensionabile delle competenze accessorie;

6) dell'assegno personale pensionabile » (21. 1).

PERDONÀ, *Relatore*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 21.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 22.

(*Base pensionabile per il personale ferroviario*).

L'articolo 220, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dallo articolo 2 della legge 12 febbraio 1974, numero 22, è sostituito per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1976, dal seguente:

« Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza degli iscritti al Fondo pensioni, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento:

a) indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, numero 748;

b) indennità pensionabile prevista dalla legge 16 febbraio 1974, n. 57;

c) assegno personale pensionabile.

Per gli effetti del precedente comma si considerano soltanto gli assegni o indennità previsti come utili ai fini della determinazione della base pensionabile, da disposizioni di legge ».

Gli onorevoli Spinelli, Colucci e Macchiavelli hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo comma (22. 1).

SPINELLI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 22.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 23.

(*Cessazioni dal servizio non anteriori al 1° gennaio 1976*).

Le disposizioni di cui alla legge 12 febbraio 1974, n. 22, non trovano applicazione nei confronti del personale ferroviario per le cessazioni dal servizio non anteriori al 1° gennaio 1976.

Il relatore, onorevole Perdonà, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

« Con decorrenza dal 1° gennaio 1976 il trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è aumentato, secondo le aliquote di pensionabilità previste dall'articolo 222 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, di una aliquota corrispondente a tanti trentasettesimi del decimo dello stipendio e degli altri assegni pensionabili corrispondenti alla quota pensionabile delle competenze accessorie, per quanti sono gli anni utili a pensione sottoposti alla ritenuta prevista dal punto 5) dell'articolo 21, trascurando gli anni di servizio utile oltre il trentasettesimo.

Il trattamento di cui al comma precedente è applicabile anche ai dipendenti in servizio alla data del 1° gennaio 1976, i quali abbiano già chiesto, con le modalità ed entro i termini stabiliti dalle norme in vigore al 31 dicembre 1975, di essere assoggettati al pagamento della ritenuta indicata all'articolo 21 n. 5, per tutto o parte del periodo di servizio ferroviario di ruolo anteriormente prestato, e degli altri assegni pensionabili considerati come quota pensionabile delle competenze accessorie, nonché di quello ferroviario non di ruolo per il quale sia già intervenuto o sia stato già richiesto il riconoscimento ai fini di pensione » (23. 1).

PERDONÀ, *Relatore*. Lo ritiro.

SPINELLI. Qui nasce il problema di quelli che hanno già versato i contributi.

PERDONÀ, *Relatore*. Se avessimo avuto più tempo, sarei stato io il primo sostenitore di una revisione.

SPINELLI. Avevo piacere che lei facesse una tale dichiarazione. I problemi, a questo punto, sono tutti del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 23.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 24.

(*Limiti della pensione*).

In nessun caso la pensione può superare la base pensionabile di cui all'articolo 22.

Gli onorevoli Colucci, Macchiavelli e Spinelli hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

Nessun altro assegno e indennità, oltre quelli indicati nei precedenti articoli 15 e 16, può essere computato ai fini della determinazione della pensione, anche se precedenti disposizioni di legge ne prevedono espressamente la valutazione nella base pensionabile.

Nei confronti del personale in servizio al 1° gennaio 1976, se più favorevole, le amministrazioni provvederanno d'ufficio a liquidare la pensione secondo le norme preesistenti » (24. 1).

SPINELLI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 24.

(*È approvato*).

Il relatore, onorevole Perdonà, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 24-*bis*.

Nei confronti dei titolari al 31 dicembre 1975 di assegni vitalizi, diretti, indiretti e di riversibilità a carico del Fondo di previdenza per gli assuntori ferroviari, aventi decorrenza non anteriore al 1° marzo 1968, i benefici di cui al presente articolo sono concessi previa maggiorazione, dell'assegno vitalizio spettante, del seguente aumento:

del 60 per cento dell'ammontare complessivo del 30 per cento già concesso a titolo di integrazione temporanea mensile lorda dall'articolo 2 della legge 27 settembre 1963, n. 1311, e dal successivo raddoppio di tale integrazione disposto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1956, n. 754.

Nei riguardi dei soggetti di cui al comma precedente la maggiorazione del 12 per cento prevista dal summenzionato articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1970, n. 1081, rimane attribuita sull'assegno vitalizio, con le modalità di cui allo stesso articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1081 del 1970 » (24. 0. 1).

PERDONÀ, *Relatore*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

CAPO V

PENSIONI DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

ART. 25.

(*Miglioramenti pensioni anteriori al 1° gennaio 1975*).

Con decorrenza 1° gennaio 1975, l'importo annuo lordo al 31 dicembre 1974 delle pensioni dirette, indirette e di riversibilità della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1975, è aumentato applicando le seguenti percentuali all'importo stesso considerato con esclusione dell'indennità integrativa speciale, di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, delle quote di aggiunta di famiglia per i familiari a carico e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione di privilegio, rispettivamente per le prime lire 3.000.000, per l'eccedenza fino a lire 6.000.000, e per l'ulteriore eccedenza:

del 40, del 27 e del 13 per cento per le cessazioni anteriori al 1° luglio 1965;

del 30, del 20 e del 10 per cento per le cessazioni dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1970;

del 20, del 13 e del 7 per cento per le cessazioni dal 1° luglio 1970 al 30 giugno 1973;

del 15, del 10 e del 3 per cento per le cessazioni dal 1° luglio 1973 al 31 dicembre 1974.

In nessun caso l'aumento annuo lordo risultante dall'applicazione del comma precedente si considera inferiore alle lire duecentomila.

Gli importi annui lordi delle pensioni risultanti dall'applicazione dei commi precedenti si arrotondano, per eccesso, a multipli di lire cinquecento.

Gli importi di cui ai commi precedenti sono concessi direttamente dalle direzioni provinciali del tesoro per le rispettive pensioni in pagamento relative a ruoli emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Tutti i provvedimenti di variazione delle pensioni a carico delle casse pensioni degli istituti di previdenza sono assoggettati, dai competenti organi, al controllo successivo.

Gli onorevoli Terraroli, Niccolai Cesarino, Vespignani, Raffaelli, Cirillo, Buzzoni, Pascariello, Giovannini, Cesaroni, La Marca, Mancinelli e Pellicani Giovanni hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere al primo comma le parole:

« e per ulteriore eccedenza »;

« e del 13 »;
« e del 10 »;
« e del 7 »;
« e del 3 ».

La I Commissione affari costituzionali ha espresso parere contrario.

TERRAROLI. Il nostro emendamento tende a mantenere le percentuali di valutazione per i primi tre milioni e per i secondi tre, mentre non si vuole andare oltre i sei milioni.

PRESIDENTE. La finalità è giusta, ma la Commissione affari costituzionali ha dato parere contrario.

PERDONÀ, *Relatore*. Sono pochissimi coloro che hanno diritto ad una rivalutazione superiore ai 6 milioni.

TERRAROLI. Su questo emendamento mi permetterei di insistere: non comporta onere, anzi lo diminuisce.

PRESIDENTE. Non posso metterlo in votazione: dovrei rimandarlo per un nuovo parere alla I Commissione affari costituzionali.

TERRAROLI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Spinelli, Colucci e Macchiavelli hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo alinea del primo comma con il seguente:

« al personale dipendente degli enti locali territoriali e delle istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza che applicano

l'accordo stipulato il 5 marzo 1974 tra ANCI, UPI ed ANRA e le organizzazioni sindacali, collocato a riposo nel periodo 1° luglio 1973-31 dicembre 1974, sono valutati, qualora non lo siano già stati, ai soli fini della liquidazione di pensione, i benefici economici che sarebbero derivati dalla applicazione del predetto accordo » (25. 3).

SPINELLI. Riteniamo, con questo emendamento, di rimediare ad una ingiustizia e cioè alla discriminazione che è creata tra coloro che, andati in pensione a seguito dell'accordo ANCI del marzo del 1974, si sono trovati, a seguito del successivo accordo del gennaio 1975, a non poter più beneficiare del precedente accordo.

PERDONÀ, *Relatore*. Col 1° luglio scade il primo triennio e comincia il secondo triennio della contrattazione. So, perché me lo hanno detto, che con il nuovo contratto si intendono sistemare le pendenze precedenti, come sono appunto i casi ai quali lei si riferisce.

SPINELLI. Ma solo nei comuni che hanno proceduto a corrispondere le somme previste dall'accordo.

PERDONÀ, *Relatore*. Per quelli che non hanno pagato si ha in animo, con i nuovi accordi contrattuali, di provvedere alla sistemazione, agli effetti previdenziali, delle aliquote passate. L'intenzione è certamente quella di attuare una sanatoria, tant'è vero che gli istituti di previdenza che avrebbero dovuto applicare sanatorie del 40, 30, 20 e 10 hanno messo 15 appunto per venire incontro a questi casi particolari.

SPINELLI. Ritiro l'emendamento pur dichiarando che questa sanatoria di cui ha parlato il relatore in effetti è solo una « toppa ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Terraroli, Niccolai Cesarino, Vespignani, Raffaelli, Cirillo, Cesaroni, Pellicani Giovanni, Pascariello, Giovannini, La Marca, Mancinelli e Buzzoni hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

« A favore del personale dipendente dagli enti locali territoriali e dalle istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza a cui non sia stato applicato l'accordo stipulato il 5 marzo 1974 tra ANCI, UPI, ANRA e le organizzazioni sindacali e che è stato collocato a riposo nel periodo dal 1° marzo 1973 al 31 dicembre 1974, i benefici di detto accordo sono valutati, qualora non lo siano già stati sotto altra forma, ai soli fini della liquidazione della pensione » (25. 4).

TERRAROLI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Spinelli, Colucci e Macchiavelli hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« I provvedimenti di liquidazione e variazione delle pensioni dirette, ordinarie delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, sono adottati con atto amministrativo del direttore generale degli Istituti di previdenza da comunicarsi alla Corte dei conti per il controllo successivo » (25. 7).

SPINELLI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 25.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Niccolai Cesarino, Terraroli, Vespignani, Raffaelli, Cirillo, Buzzoni, Pascariello, Giovannini, Cesaroni, La Marca, Mancinelli e Pellicani Giovanni hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 25-*bis*.

« Con effetto dal 1° gennaio 1976 il servizio militare, comunque prestato, è valutabile secondo le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del trattamento di quiescenza spettante a carico delle casse pensioni presso la direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro » (25. 0. 1).

NICCOLAI CESARINO. Ci sono alcuni militari di leva che sono dipendenti del settore pubblico che, per recuperare quegli anni, devono pagare dei contributi, mentre questo non avviene per i militari di

leva dipendenti dal settore privato. Con questo emendamento noi chiediamo che il trattamento sia uguale per tutti i militari richiamati.

PERDONÀ, *Relatore*. In quella serie di provvedimenti che sono stati approntati so che è compreso anche questo, oggetto del suo emendamento.

NICCOLAI CESARINO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 26.

(*Minimi di pensione e di contribuzione*).

Con effetto dal 1° gennaio 1976, l'importo delle pensioni dirette, indirette e di riversibilità, a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per gli insegnanti in nessun caso si considera inferiore a lire 520.000 annue. L'importo minimo predetto è adeguato ogni anno ai sensi del precedente articolo 2.

Analogamente ogni anno sono adeguati, ai fini della liquidazione delle pensioni decorrenti da data non anteriore all'anno considerato, gli importi di lire 195.000 e di lire 156.000 di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1968, n. 85.

Con effetto dal 1° gennaio 1976, per gli iscritti alla Cassa pensioni dipendenti enti locali ed alla Cassa pensioni insegnanti, la retribuzione annua contributiva in nessun caso può essere considerata inferiore a lire 400.000, aumentata dell'importo dell'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni. L'ente si rivale verso il dipendente per il contributo personale riferito alla effettiva retribuzione annua percepita.

(*È approvato*).

Il relatore, onorevole Perdonà, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 26-*bis*.

« Il personale a rapporto di impiego e a rapporto di lavoro degli istituti ed enti di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, articolo 1 penultimo comma, e 26 novembre 1973, n. 817, che abbia ottenuto la classificazione ai sensi dell'ultimo comma dello articolo 1 predetto e l'aggregazione prevista dall'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è equiparato ai fini del trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza contro le malattie, al personale dipendente dagli enti ospedalieri.

Al predetto personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, ultimo comma, della legge 3 maggio 1957, n. 315. Gli oneri conseguenti sono a carico degli interessati » (26. 0. 1).

PERDONÀ, *Relatore*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27.

(*Diritto al trattamento normale di quiescenza*).

L'articolo 42, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

« Il dipendente civile che cessa dal servizio per raggiungimento del limite di età o per infermità non dipendente da causa di servizio ha diritto alla pensione normale se ha compiuto quindici anni di servizio effettivo ».

L'articolo 81, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

« La vedova del dipendente statale deceduto in attività di servizio dopo aver maturato quindici anni di servizio effettivo ha diritto alla pensione di riversibilità; se il dipendente era un militare in servizio permanente o continuativo la pensione spetta alla vedova purché il dante causa avesse maturato quindici anni di servizio utile di cui dodici di servizio effettivo ».

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano per le cessazioni dal servizio successive all'entrata in vigore della presente legge.

Gli onorevoli Terraroli, Niccolai Cesarino, Vespignani, Raffaelli, Cirillo, Buzzoni, Pascariello, Giovannini, Cesaroni, La Marca, Mancinelli e Pellicani Giovanni hanno presentato il seguente emendamento:

« *All'articolo 27, dopo il secondo comma, inserire il seguente:*

Il comma quarto dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

" Non si applicano le disposizioni del comma precedente nel caso di matrimoni celebrati successivamente alla sentenza di scioglimento del precedente matrimonio di uno dei due coniugi pronunciata a norma della legge 1° dicembre 1970, n. 898, ma non oltre il 31 dicembre 1975 " » (21. 1).

TERRAROLI. Non riesco a capire perché la I Commissione affari costituzionali abbia dato parere contrario a questo emendamento. Esso, infatti, tende ad adeguare le norme pensionistiche alla nuova regolamentazione del diritto di famiglia.

Comunque, dal momento che la situazione è quella che è, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 27.

(*È approvato*).

L'onorevole Rende ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 27-*bis*.

L'articolo 1, lettera *c*), della legge n. 379 del 1955, è così modificata:

" *c*) dopo almeno 19 anni, 6 mesi, 1 giorno di servizio utile, per dimissioni o per altre cause non contemplate dalle precedenti lettere *a*) e *b*) ".

L'articolo 7, lettera *a*), della legge n. 379 del 1955 è così modificata:

" *a*) dopo almeno 19 anni di servizio utile, in età non inferiore a 60 anni o per il raggiungimento dell'eventuale più basso limite di età stabilito dal regolamento organico oppure per infermità non dipendente da causa di servizio; " » (27. 0. 1).

RENDE. Lo ritiro e lo trasformerò in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 28.

(*Servizi ammessi a riscatto*).

I servizi comunque prestati anteriormente al 1° giugno 1974 nelle categorie di personale di cui all'articolo 2, lettere *b*) e *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sprovvisti di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o a fondi sostitutivi di essa sono computati a domanda mediante riscatto, per il periodo di effettiva prestazione, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 14, secondo comma, del decreto medesimo, così come modificato dall'articolo 14 della presente legge.

(*È approvato*).

L'onorevole Terraroli ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 28-*bis*.

« Le pensioni e gli altri trattamenti che siano stati perduti o negati per effetto delle disposizioni previste:

a) dagli articoli 62, commi 1 e 2, e 63, comma 1 della legge 10 agosto 1950, n. 648; dagli articoli 50, commi, 1, 3 e 6, e 51, comma 1, della legge 18 marzo 1968, n. 313; dall'articolo 12, comma 2, della legge 15 febbraio 1958, n. 46;

b) dagli articoli 65 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e 55 della legge 18 marzo 1968, n. 313;

c) dall'articolo 40, comma 2, della legge 11 aprile 1955, n. 379 - modificato dall'articolo 27 della legge 26 luglio 1965, n. 965, e dall'articolo 8 della legge 5 febbraio 1968, n. 85;

d) dall'articolo 18 della legge 15 febbraio 1958, n. 46,

e dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 135 del 22 giugno 1971 sono ripristinati integralmente a partire da tale data » (28. 0. 1).

TERRAROLI. Ritiro il mio emendamento, riservandomi di trasformare il contenuto in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poiché agli articoli dal 29 al 33 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 29.

(*Soppressione dell'assegno di caroviveri*).

A decorrere dal 1° gennaio 1976 l'assegno di caroviveri di cui all'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è soppresso.

Gli assegni di caroviveri spettanti sulle pensioni liquidate o da liquidarsi fino al 31 dicembre 1975 continuano ad essere corrisposti aumentando la pensione del relativo importo.

(*È approvato*).

ART. 30.

(*Sussistenza e cessazione delle condizioni previste*).

L'ultimo comma dell'articolo 86 del decreto de Presidente dela Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

« È fatto obbligo agli interessati di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione della pensione o dell'assegno alimentare, nonché il verificarsi di qualsiasi evento che comporti variazione della misura della pensione stessa ovvero soppressione degli assegni accessori ».

(*È approvato*).

ART. 31.

(*Liquidazione della pensione in caso di morte del pensionato*).

All'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono aggiunti i seguenti commi:

« Con le modalità indicate nel primo comma del presente articolo la Direzione provinciale del Tesoro liquida la pensione di riversibilità a favore della vedova e degli orfani minori anche in mancanza dei dati di cui al secondo comma del precedente articolo 155 e previo accertamento della tempestività del matrimonio contratto dal pensionato.

« Gli atti relativi alle concessioni effettuate ai sensi del precedente comma sono inviati alla Corte dei conti per il controllo successivo ».

(*È approvato*).

ART. 32.

(*Trattamento speciale*).

All'articolo 188 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono aggiunti i seguenti commi:

« Con le modalità indicate nel primo comma del presente articolo la Direzione provinciale del tesoro liquida il trattamento speciale e la pensione privilegiata di riversibilità a favore della vedova e degli orfani minori anche in mancanza dei dati di cui al secondo comma del precedente articolo 155 e previo accertamento della tempestività del matrimonio contratto dal pensionato ».

« Gli atti relativi alle concessioni effettuate ai sensi del precedente comma sono inviati alla Corte dei conti per il controllo successivo ».

« In favore degli orfani maggiorenni del titolare di pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile di prima categoria, il trattamento speciale e la pensione privilegiata di riversibilità previsti dall'articolo 93 sono liquidati dalla Direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione diretta, con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 160, terzo comma ».

(*È approvato*).

ART. 33.

(*Comunicazione del decreto di pensione*).

Il primo comma dell'articolo 193 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

« Il decreto relativo al trattamento di quiescenza è comunicato all'interessato a mezzo del servizio postale ovvero è consegnato dalla Direzione provinciale del tesoro direttamente al pensionato che ne rilascia ricevuta, salvo quanto disposto dal precedente articolo 155, quarto comma ».

(*È approvato*).

Gli onorevoli Spinelli, Colucci e Macchiavelli hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 33-*bis*.

Per i dipendenti civili e militari dello Stato, compresi quelli delle aziende autonome, il collocamento a riposo per il raggiungimento dei limiti di età e la liquidazione del relativo trattamento di quiescenza secondo le competenze previste dagli articoli 154 e 245 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono disposti con provvedimenti contestuali sottoposti, in quanto previsto, al controllo successivo della Corte dei conti » (33. 0. 1).

SPINELLI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Poiché agli articoli dal 34 al 36 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 34.

(*Pagamento delle pensioni e degli assegni*).

All'articolo 197 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono aggiunti i seguenti commi:

« È fatto obbligo al titolare di pensione o di assegno rinnovabile di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro il verificarsi di qualsiasi evento che comporti la cessazione del pagamento ovvero la variazione della misura della pensione o dell'assegno nonché la riduzione o la soppressione degli assegni accessori. Analogo obbligo è fatto anche al rappresentante legale del titolare di pensione o di assegno nonché al rappresentante volontario per gli eventi di cui egli possa essere a conoscenza per motivi inerenti all'incarico a lui conferito.

Il rappresentante risponde dei danni eventualmente arrecati all'erario a causa dell'omessa o tardiva comunicazione di cui al precedente comma ».

(*È approvato*).

ART. 35.

(*Arrotondamento*).

A decorrere dal 1° gennaio 1976 il primo comma dell'articolo 198 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

« L'importo annuo della pensione o dell'assegno rinnovabile è arrotondato, per eccesso, a lire cinquecento ».

(*È approvato*).

ART. 36.

(*Copertura finanziaria*).

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1976 in 182.540 milioni di lire, si provvede con il maggior gettito contributivo comportato dalla legge stessa e quanto a lire 15.000 milioni mediante riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Propongo il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 37.

In nessun caso il livello del trattamento pensionistico considerato dalla presente legge può superare il 100 per cento della retribuzione goduta di fatto, ivi incluse le indennità particolari.

PERDONÀ, *Relatore*. Sono favorevole.

MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura della tabella *A*:

TABELLA *A*

PENSIONI NORMALI DEI GRADUATI E MILITARI DI TRUPPA DELLE CATEGORIE IN CONGEDO

1. — *Caporali e soldati dell'Esercito.*

GRADI	Minimo a 20 anni di servizio	Aumento per ogni anno di servizio utile oltre il 20°	Massimo a 35 anni di servizio utile
Caporal maggiore e caporale	396.200	6.766	497.700
Soldato	339.500	6.766	441.000

2. — *Sottocapi e comuni della Marina e avieri dell'Aeronautica.*

GRADI	Minimo a 20 anni di servizio	Aumento per ogni anno di servizio utile oltre il 20°	Massimo a 35 anni di servizio utile
Sottocapo del CEMM, primo aviere e aviere scelto	396.200	8.458	497.700
Comune di 1ª, 2ª e 3ª classe del CEMM, aviere .	339.500	8.458	441.000

3. — *Allievi carabinieri, allievi guardie di finanza, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia delle carceri e allievi guardie forestali.*

GRADI	Minimo a 20 anni di servizio	Aumento per ogni anno di servizio utile oltre il 20°	Massimo a 35 anni di servizio utile
Allievo carabiniere, allievo guardia di finanza, allievo guardia di pubblica sicurezza, allievo agente di custodia delle carceri e allievo guardia forestale	373.300	10.220	475.500

Il relatore propone il seguente emendamento:

« rettificare la cifra 396.200 con 396.500
» » » 497.700 » 498.000
» » » 396.200 » 396.500
» » » 373.300 » 373.500
» » » 10.220 » 10.200 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la tabella *A* con la modifica testé adottata.

(*È approvata*).

Do lettura della tabella *B*:

TABELLA *B*

Pensioni privilegiate ordinarie tabellari.

GRADI	1ª Cat.	2ª Cat.	3ª Cat.	4ª Cat.	5ª Cat.	6ª Cat.	7ª Cat.	8ª Cat.
Caporal maggiore e caporale, sottocapo e comune di I classe del CEMM, primo aviere e aviere scelto	829.500	746.500	663.600	580.600	497.700	414.800	331.800	248.900
Allievo carabiniere, allievo guardia di finanza, allievo guardia di pubblica sicurezza, allievo agente di custodia delle carceri e allievo guardia forestale	792.500	713.500	634.000	554.800	475.500	396.300	317.000	237.800
Soldato, comune di II classe del CEMM, aviere	735.000	661.500	588.000	514.500	441.000	367.500	294.000	220.500

Il relatore ha proposto il seguente emendamento:

« rettificare la cifra		663.600	con	664.000
»	»	» 580.600	»	581.000
»	»	» 497.700	»	498.000
»	»	» 414.800	»	415.000
»	»	» 331.800	»	332.000
»	»	» 248.900	»	249.000
»	»	» 713.300	»	713.500
»	»	» 554.800	»	555.000
»	»	» 396.300	»	396.500
»	»	» 237.800	»	238.000 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la tabella *B* con la modifica testè adottata.

(*È approvata*).

Gli onorevoli Terraroli, Spinelli, Perdonà, Niccolai Cesarino, Vespignani, Raffaelli, Cesaroni, Cirillo, Giovannini, Mancinelli e Buzzoni hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro della Camera,

esaminati i criteri di determinazione dell'indice delle retribuzioni annuali al quale fare riferimento per la rivalutazione delle pensioni;

allo scopo di evitare ulteriori ingiustificate differenziazioni nel sistema pensionistico e nel rapporto tra trattamento di quiescenza del settore pubblico e del settore privato;

considerato che dovranno essere attentamente valutati tutti gli aspetti che compongono la base retributiva pensionabile e che il solo aumento percentuale di rivalutazione non elimina sperequazioni e ingiustificate differenze,

invita il Governo

a studiare, entro la data fissata dall'articolo 2, assieme alle organizzazioni sindacali, i criteri informatori che presiedono alla determinazione della retribuzione globale pensionabile e del conseguente meccanismo di revisione periodica con aggancio alla dinamica salariale, eliminando ogni differenza tra settore pubblico e settore privato ».

(0/4305/1/6)

Gli onorevoli Terraroli, Spinelli, Perdonà e Niccolai Cesarino hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro della Camera,

esaminati i problemi connessi con la costituzione della base assicurativa all'INPS;

invita il Governo

ad emanare direttive di applicazione della norma stabilita dall'articolo 5 perché risulti inequivocabilmente che la norma è applicabile a tutti i soggetti che si trovano nelle condizioni stabilite dall'articolo 124 del testo unico n. 1092 del 1973 e che la costituzione della base assicurativa all'INPS dà diritto alla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi con relativo diritto alla liquidazione della pensione secondo la normativa in vigore per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dell'INPS ».

(0/4305/2/6)

Gli onorevoli Rende, Perdonà, Niccolai Cesarino e Spinelli hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La VI Commissione finanze e tesoro della Camera,

esaminato il disegno di legge n. 4305 sulle pensioni;

rilevato che permangono notevoli sperequazioni circa il diritto a trattamento pensionistico fra dipendenti statali e dipendenti locali;

rilevato che l'approvazione dell'articolo 7 del predetto disegno di legge riduce ad un solo anno il periodo minimo di iscrizione al Fondo Enpas che consente il diritto all'indennità di buonuscita mentre per i dipendenti locali lo stesso periodo minimo rimane di due anni;

rilevato ancora che con l'approvazione dell'articolo 27 del citato disegno di legge permane l'attuale sperequazione tra servizio utile e servizio effettivo rispetto al periodo minimo per la pensione, secondo che si tratti di amministrazione statale o locale;

considerato che altri aspetti importanti richiedono un rapido ma organico commplesso di nuove norme perequatrici e che, d'altra parte, l'urgenza di approvare il disegno di legge n. 4305, riflettente un accordo tra Governo e sindacati, non consente alla Commissione di approfondire ulteriormente tale manifesta esigenza,

invita il Governo

a promuovere - con urgenza - i provvedimenti necessari all'affermazione di una effettiva perequazione fra il trattamento pensionistico dei dipendenti statali con quello dei dipendenti di enti locali ».
(0/4305/3/6)

Gli onorevoli Perdonà, Spinelli e Niccolai Cesarino hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro,

invita il Governo

a predisporre e presentare con sollecitudine i provvedimenti concernenti il miglioramento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e modifiche degli ordinamenti degli istituti di presidenza ».
(0/4305/4/6)

Gli onorevoli Niccolai Cesarino, Nahoum, Terraroli, Spinelli, Perdonà, Vespignani, Raffaelli, Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, Pascariello, Pellicani Giovanni, La Marca, Mancinelli e Giovannini hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro della Camera,

discutendo il disegno di legge n. 4305, tenendo conto che l'attuale sistema pensionistico relativo ai militari e graduati in servizio di leva che contraggono mutilazioni o invalidità, non è confacente alle esigenze sociali e morali che debbono essere riconosciute ai cittadini che adempiono all'obbligo del servizio militare,

invita il Governo

a presentare in proposito una adeguata riforma dal punto di vista normativo, assicurativo e previdenziale ».
(0/4305/5/6)

Gli onorevoli Terraroli, Spinelli e Perdonà hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro della Camera,

esaminati i problemi aperti dalla sentenza n. 135 del 1971 della Corte costituzionale,

invita il Governo

a emanare disposizioni per il ripristino di diritti che erano stati negati per effetto delle norme dichiarate illegittime ».
(0/4305/6/6)

MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo accetta tutti gli ordini del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Il provvedimento n. 4305 sarà subito votato a scrutinio segreto e se approvato comporterà l'assorbimento delle abbinate proposte di legge.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Aumento del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia di cui alla legge 18 dicembre 1955, n. 908 » (4250):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Verifica e riscontro di bollette vincenti del lotto » (4257):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza » (4305):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	24
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

Dichiaro pertanto assorbite le proposte di legge Cotecchia ed altri (2747), Tantalo (2750), Roberti ed altri (2881), Quilleri e Alesi (2985), Iozzelli (3036), Bubbico e de Meo (3052), Canestrari ed altri (3438), Servadei ed altri (4302).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzaro, Buzzoni, Castellucci, Cesaroni, Cirillo, Cocco Maria, Colucci, Frau, Giovannini, La Loggia, Macchiavelli, Mancinelli, Niccolai Cesarino, Pavone, Perdonà, Pumilia, Raffaelli, Rende, Sanza, Scarlato, Sgarlata, Simonacci, Spinelli, Terraroli, Vespignani, Vincenzi.

La seduta termina alle 13,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO